



## **REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PER LE POLITICHE A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA'**

**In ossequio ai principi della legge 18 marzo 2009, n. 18 con cui è stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il 13 dicembre 2006.**

**In esecuzione dell'art. 32 dello Statuto comunale e del Regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini e consulte approvato nell'anno 2001**

### **Art. 1 - Istituzione della Consulta**

Il Comune di Vigevano in ossequio al disposto dell'art. 32 dello Statuto comunale, istituisce la "Consulta per le politiche a favore delle persone con disabilità" come previsto dalla Deliberazione di Giunta Comunale N. 218 del 26/11/2015 e come ampliamento e sostituzione della attuale Consulta per l'abbattimento delle barriere architettoniche e della comunicazione.

Tale organismo realizza un nuovo modello partecipativo di confronto, di valutazione e di impulso delle azioni, anche innovative, a favore delle politiche sulla disabilità e si configura come strumento organico di collaborazione delle associazioni con l'Amministrazione comunale e tra di loro.

### **Art. 2 - Funzioni della Consulta**

La Consulta persegue il fine di sostenere la rimozione di ogni ostacolo che limiti il diritto di cittadinanza attiva alle persone con disabilità, svolge funzioni di impulso e sostegno alla realizzazione di politiche a favore della disabilità attraverso azioni consultive, propositive e di attiva collaborazione con l'Amministrazione, volte a perseguire i seguenti, condivisi, principi e finalità:

- favorire ogni forma di integrazione nell'ambiente di vita della persona con disabilità fisica, psichica o sensoriale;
- valorizzare le competenze e il sapere delle associazioni nel campo dell'integrazione, inclusione e inserimento delle persone con disabilità nel contesto socio-economico-scolastico;
- studiare e intervenire nell'abbattimento delle barriere di ogni genere e tipo che impediscono la piena partecipazione della persona con disabilità alla vita sociale, in particolare
  - barriere architettoniche e della comunicazione
  - barriere culturali
  - barriere del web o barriere informatiche
  - barriere alla libera mobilità
  - barriere che impediscono l'inserimento scolastico e lavorativo
- favorire il mantenimento, l'inserimento ed il reinserimento delle persone con disabilità nell'ambiente familiare, scolastico, sociale e lavorativo per limitare ogni processo di istituzionalizzazione, emarginazione e discriminazione, sia loro, sia delle loro famiglie;
- riconoscere il valore, anche economico oltre che sociale, dell'attività volontaria come nuova frontiera del welfare condiviso;
- valorizzare la sussidiarietà quale elemento significativo del rapporto tra associazionismo e Pubblica Amministrazione.
- stimolare l'istituzione, il potenziamento e l'integrazione dei servizi territoriali socio/sanitari tesi al soddisfacimento dei bisogni ed al miglioramento della qualità della vita;
- promuovere sul territorio la cultura dell' "inclusione".

### **Art. 3 – Attività della Consulta**

Il Comune di Vigevano, nello svolgimento dell'attività amministrativa, chiede alla Consulta l'espressione di un parere, che non è vincolante, nel momento in cui avviene la predisposizione e prima degli atti e provvedimenti riguardanti le materie di cui al precedente art. 2.

La Consulta formula anche proposte, osservazioni relative ai temi, alle azioni, ai servizi del Comune di cui all'art. 2.

La Consulta costituirà gruppi di lavoro (almeno tre persone, rappresentative delle Associazioni) permanenti sui seguenti temi specifici:

- Minori/aggancio precoce;
- Adulti/vita indipendente/inserimento lavorativo;
- Anziani/fragilità;
- Barriere architettoniche e della comunicazione.

La Consulta e i gruppi di lavoro potranno invitare ai lavori gli Amministratori comunali competenti nelle diverse materie ed esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti. Potranno essere presenti ai lavori, su casi specifici, personale degli Uffici amministrativi, delle Società che fanno capo al Comune di Vigevano, o altri incaricati dal Comune, per la presentazione progettuale.

Potranno altresì essere invitati a partecipare ai lavori, associazioni o fondazioni che si occupano di sociale e terzo settore, associazioni di categoria ed altri soggetti di diritto privato, cooperative sociali, quando si ritenga necessario presentare e condividere progettualità specifiche che riguardano l'intera collettività od anche per recepire proposte progettuali e/o offerte di collaborazione.

#### **Art. 4 - Componenti della Consulta**

Fanno parte della Consulta :

**a)** con diritto di voto: un rappresentante per ogni Associazione formalmente costituita che rappresenti e/o tuteli gli interessi e i diritti morali e materiali delle persone con disabilità intellettiva, fisica, sensoriale e relazionale o comunque operi nell'ambito della disabilità, sia attiva nel territorio comunale da almeno 2 anni e sia iscritta al Registro del volontariato e dell'Associazionismo regionale;

**b)** senza diritto di voto:

- gli assessori competenti negli ambiti dei Servizi Sociali e dei diritti della persona, della mobilità, dell'urbanistica, dei lavori pubblici, dell'edilizia privata ;
- i Presidenti della Commissioni Consiliari relative agli stessi ambiti;
- un rappresentante di ciascun Consiglio Circostrizionale o altro eventuale organo rappresentativo di decentramento territoriale, se esistente;
- un rappresentante dell'Azienda che gestisce i Servizi di Trasporto pubblico locale;
- un rappresentante di ASST e uno di ATS.
- Un rappresentante di Fondazione Roncalli

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.

#### **Art. 5 – Adesione alla Consulta**

L'Amministrazione Comunale si impegna a diffondere periodicamente la più ampia comunicazione pubblica sulla possibilità di aderire alla Consulta. La Consulta stessa può attivare azioni informative per promuovere l'adesione di altre Associazioni, Enti o organismi comunque rappresentativi degli interessi delle persone con disabilità.

Per essere parte della Consulta, le associazioni devono possedere i requisiti di cui al primo comma dell'art.

4.

Per aderire alla Consulta le Associazioni/Enti interessati presentano richiesta all'Assessorato competente in materia di Servizi Sociali e Disabilità. Entro 30 giorni dalla ricezione la domanda viene trasmessa al Consiglio direttivo della Consulta (in fase transitoria Consulta per l'abbattimento delle barriere architettoniche e della comunicazione), appositamente convocato, per un parere. Nella prima riunione utile dell'Assemblea della Consulta per le politiche a favore delle persone con disabilità verrà definitivamente votato a maggioranza l'accoglimento o l'eventuale motivato diniego.

Ogni soggetto interessato deve allegare alla domanda di partecipazione alla Consulta:

- atto costitutivo e statuto dell'Associazione regionale ovvero registri (non necessari per enti pubblici o costituiti per legge);
- relazione sintetica ove venga esplicitato gli elementi di interesse relativo alle problematiche delle persone con disabilità e/o fasce deboli dell'associazione e sulle attività svolte, se non esplicitamente indicato nell'atto costitutivo e nello statuto.

Le Associazioni/Enti partecipano alla Consulta nella persona del loro rappresentante legale o suo delegato. La delega deve essere scritta. Chiunque aderisca alla Consulta può in qualsiasi momento notificare la volontà di recedere dal novero dei partecipanti; tale recesso ha efficacia dal momento in cui il Presidente riceve la notifica scritta della volontà del recesso, fermo restando che l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive da parte del Rappresentante legale o suo delegato comporta la decadenza da membro della Consulta.

Il Presidente, o in sua vece il vicepresidente, comunica formalmente al richiedente l'accettazione dell'ammissione dell'Assemblea; comunica, altresì, l'eventuale rifiuto o la richiesta di ulteriore documentazione: in questi due ultimi casi ne motiva le ragioni.

Qualora un'associazione o un organismo perda i requisiti necessari per l'ammissione alla Consulta, questa è tenuta a darne comunicazione al Presidente della Consulta.

L'eventuale decisione di esclusione verrà valutata dal Presidente e dal Consiglio direttivo. L'esito della valutazione sarà comunicato all'Assemblea.

In via di prima applicazione, sono considerate già aderenti e partecipanti della Consulta le associazioni già facenti parte della "Consulta cittadina per l'abbattimento delle barriere architettoniche e della comunicazione".

#### **Art. 6 - Organi della Consulta**

La Consulta è composta da Assemblea generale, Consiglio Direttivo, Presidente e Vicepresidente, oltre che da un Segretario.

L'Assemblea è costituita da tutti i membri individuati dagli Enti di cui all'art. 4. L'Assemblea è regolarmente costituita quando in prima convocazione è presente almeno un terzo dei membri individuati e la metà dei voti attribuiti all'assemblea oppure, in seconda convocazione, almeno un quarto dei membri individuati dagli Enti parte della Consulta e un terzo dei voti attribuiti all'assemblea.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza relativa (la metà più uno dei voti). Gli astenuti sono conteggiati nel quorum costitutivo ma non nel quorum deliberativo.

Ogni soggetto partecipante ha diritto al voto con le modalità espresse di seguito.

Le votazioni sono effettuate per alzata di mano: Nel caso in cui si tratti di votazioni con finalità di elezione o che riguardino persone, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto

Ogni partecipante all'Assemblea può delegare un altro partecipante a presenziare ed esercitare il diritto di voto. Ogni delegato non può essere portatore di più di due deleghe.

Di ogni Assemblea, indipendentemente dal numero legale, deve essere redatto un verbale sottoscritto dal Presidente.

I pareri comunque espressi dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea verranno inviati agli assessori competenti.

La Consulta è convocata almeno due volte all'anno, di cui almeno una in sede di predisposizione del bilancio di previsione e di presentazione del bilancio consuntivo comunale, al fine di poter esprimere una propria valutazione sulle scelte dell'Amministrazione in ordine alle politiche a favore delle persone disabili.

Inoltre, l'Amministrazione Comunale si impegna a sottoporre preventivamente alla Consulta, per una valutazione congiunta, proposte progettuali sperimentali ed innovative rivolte alle persone con disabilità.

La stessa Consulta può elaborare e sottoporre all'Amministrazione proposte progettuali sperimentali da essa elaborate.

L'Assemblea della Consulta:

- è convocata dal Presidente a mezzo lettera e/o posta elettronica, ma in modo tale da poter dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario, contenente ordine del giorno, data, ora e luogo. La convocazione dovrà essere spedita almeno 10 giorni prima del giorno fissato.
- delibera le sue decisioni con il 50% più uno dei voti validi, con la precisazione di cui sopra in tema di conteggio degli astenuti.
- L'Assemblea nomina il Presidente e 6 componenti del Consiglio Direttivo che coadiuvano il Presidente e che formano il Consiglio Direttivo.
- Il Presidente e il vicepresidente (eletto tra i sei Consiglieri di cui sopra) vengono eletti a maggioranza dall'Assemblea, nella prima riunione utile; il Presidente incarica un Segretario dell'Assemblea, tra i membri della consulta.
- Il Presidente convoca e dirige l'assemblea, è punto di riferimento per gli Assessori e per i componenti la Consulta .
- In caso di assenza del Presidente presiede il/la Vicepresidente.
- articola le sue attività anche attraverso Commissioni/Tavoli/Gruppi di lavoro, secondo criteri di organizzazione propri e di cui in precedenza.
- può richiedere che proposte e pareri avanzati agli organismi e/o uffici comunali vengano acquisiti ed esaminati entro 60 giorni.

Le cariche all'interno della Consulta vengono rinnovate ogni 4 anni indipendentemente dal mandato elettorale, per assicurare la continuità dell'attività.

#### **Art. 7 – Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un membro con funzioni di Segretario. Esso viene convocato, anche via posta elettronica ma in modo tale da poter dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso da parte del destinatario, dal Presidente almeno 4 volte all'anno, e comunque ogni qualvolta venga ritenuto necessario. Fanno parte del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto e senza che concorrano alla formazione del numero legale, anche un rappresentante del Comune afferente ai servizi sociali e disabilità e uno afferente all'Ufficio Tecnico del Comune, che verranno all'uopo designati dall'Ente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo deputato, in via ordinaria, a svolgere materialmente l'attività della Consulta in tema di espressione di pareri, proposte, controllo, gestione delle Commissioni/Tavoli/Gruppi, avendo il potere/dovere di chiedere all'assemblea della Consulta l'esercizio di tale attività in caso di temi particolarmente rilevanti.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie decisioni, a seduta valida essendo presente la metà più uno di componenti, tra cui il Presidente (o il Vicepresidente in caso di assenza o impedimento del Presidente) a maggioranza.

**Art. 8 - Supporto alla Consulta**

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione della Consulta una sede per le riunioni e il supporto per l'espletamento delle attività della segreteria esecutiva, oltre a una minima dotazione economica necessaria a garantirne l'effettivo funzionamento.

**Art. 9 – Documentazione e attività connesse**

La Consulta costituisce, con il contributo economico dell'Amministrazione comunale, un archivio o biblioteca specialistica concernente la materia in oggetto con riferimenti a realtà nazionali e internazionali. La consulta intrattiene rapporti organici con Enti e Istituzioni, territoriali ed extraterritoriali sui temi in questione e in particolare con le Consulte, gli Enti e le Organizzazioni attive in Italia, al fine di scambiare proficuamente progetti e attività, anche con visite territoriali specifiche.

La Consulta sostiene, nelle opportune sedi, proposte legislative per il miglioramento delle normative sull'inclusione sociale delle persone con disabilità a tutto campo.

La Consulta intrattiene rapporti organici, con facoltà di invito alle sue riunioni e senza diritto di voto, con Associazioni di tutela e difesa dei diritti (es. consumatori) e rappresentanti di Professionisti del settore quali docenti di Università italiane e straniere ed esperti del settore.

**Art. 10 –Raccordo normativo**

Alla luce delle norme contenute nel presente regolamento sono coerentemente modificati gli art. 9 e 10 del Regolamento sui diritti di partecipazione dei cittadini e consulte approvato dal Comune di Vigevano nell'anno 2001

**Art. 11 – Entrata in vigore**

Questo regolamento entra in vigore al momento dell'esecutività della delibera di approvazione.

Entro trenta giorni da tale data, il Comune di Vigevano darà notizia pubblica della possibilità, per le associazioni aventi diritto, di aderire alla Consulta.